



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n.2213

IL RETTORE

- VISTI il D.R. n. 9571 del 06.09.2004 e s.m.i., con cui è stato emanato il “*Regolamento Brevetti*”, e il D.R. n. 688 del 17.02.2023, con cui è stato emanato il nuovo “*Regolamento per la protezione e la valorizzazione dei risultati della ricerca*”;
- VISTO l’art 2 dello Statuto di questa Università;
- VISTA la delibera del 02.05.2024 con cui il Senato Accademico ha approvato il nuovo “*Regolamento sulla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca*”;
- VISTA la delibera del 06.05.2024 con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al nuovo “*Regolamento sulla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca*”;

DECRETA

- È emanato il nuovo “*Regolamento sulla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca*”, che , allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e sul sito web ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.

Bari, 07.06.2024

IL RETTORE

F.to Stefano Bronzini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Regolamento sulla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca

PARTE I. NORME GENERALI	
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione	
Articolo 2. Definizioni	
Articolo 3. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.....	
Articolo 4. Diritti morali sulle creazioni intellettuali e diritti sulle pubblicazioni	
Articolo 5. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Autonoma	
Articolo 6. Titolarità delle creazioni intellettuali nel caso di Ricerca Collaborativa	
Articolo 7. Invenzioni occasionali del personale strutturato	
Articolo 8. Dovere di riservatezza	
Articolo 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata	
Articolo 10. Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (UTT)	
PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	
Articolo 11. Comunicazione dell'invenzione e degli altri diritti di P.I.	
Articolo 12. Procedura di valutazione	
Articolo 13. Procedimento finalizzato alla protezione di privative titolate e non titolate	
Articolo 14. Obblighi dell'Inventore	
Articolo 15. Spese	
Articolo 16. Norme speciali per la Ricerca Commissionata	
PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	
Articolo 17. Decisione di estensione	
Articolo 18. Revisione periodica del portafoglio	
Articolo 19. Decisione di abbandono	
Articolo 20. Norme speciali per la Ricerca Commissionata	
PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	
Articolo 21. Obblighi di valorizzazione e forme	
Articolo 22. Indisponibilità del know-how di UNIBA	
Articolo 23. Licenze esclusive e campi d'uso	
Articolo 24. Cessioni	
Articolo 25. Valorizzazione mediante spin off	
Articolo 26. Ripartizione dei proventi	
Articolo 27. Violazioni e Sanzioni	
PARTE V. NORME ORGANIZZATIVE E FINALI	
Articolo 28. Organi competenti	
Articolo 29. Commissione Proprietà Intellettuale.....	
Articolo 30. Compiti e funzionamento della Commissione Proprietà Intellettuale.....	
Articolo 31. Disposizioni transitorie e finali	
Articolo 32. Emanazione ed entrata in vigore	

PREMESSE

1. L'Università degli Studi di BARI (di seguito identificata soltanto come "UNIBA") promuove e regola il trasferimento delle conoscenze generate al proprio interno con risorse autonome, pubbliche e/o private.
2. Anche in un quadro di cooperazione e integrazione europea con altre istituzioni di ricerca, UNIBA intende il trasferimento di conoscenze come attività di terza missione correlata ai risultati della ricerca, in tutti i settori della conoscenza, funzionale all'applicazione dei suoi risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e del territorio di riferimento.
3. L'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca presuppone un regolamento interno a UNIBA che disciplini le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale nonché presupposti, tipologie, finalità e procedure delle varie attività, nella prospettiva dell'incentivazione e premialità dell'attività inventiva del personale UNIBA, come di seguito definito.
4. Il trasferimento di conoscenze all'interno di UNIBA è informato ai principi di massimizzazione dell'impatto in ambito economico e sociale, sostenibilità economico-finanziaria dell'organizzazione amministrativa, sostenibilità ambientale, trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale, valorizzazione delle proprie risorse umane e professionali, rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

PARTE I. NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 80 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (sulla valorizzazione dei risultati della ricerca), disciplina le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale frutto della ricerca di UNIBA da parte del relativo personale.
2. Il Regolamento vale come disciplina dei rapporti interni tra UNIBA e il suo Personale Strutturato e Non Strutturato nel rispetto dell'art. 65 CPI, come modificato dall'art. 3, Legge 24 luglio 2023, n. 102, e delle Linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adottate con decreto interministeriale 26 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.09.2023, e tra UNIBA e i suoi partner della ricerca, che siano finanziatori o cofinanziatori della stessa.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende per:
 - a. **CPI**: il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni.
 - b. **Diritti di proprietà industriale titolati**: i diritti su beni immateriali che si acquistano mediante brevettazione o registrazione quali i marchi registrati, le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
 - c. **Diritti di proprietà industriale non titolati**: i diritti su beni immateriali che si acquistano negli altri modi previsti dalla legge diversi dalla brevettazione o registrazione, quali per esempio le banche dati, i programmi per elaboratore, il know-how, i progetti di ingegneria e architettura, i prodotti di industrial design, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, nonché ogni altro diritto di proprietà intellettuale diverso da quelli indicati nella precedente lett. b).
 - d. **Diritti di proprietà intellettuale**: tutti i diritti di proprietà industriale, titolati e non titolati, quando ci si voglia riferire indistintamente alle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c).
 - e. **Inventore**: una persona fisica appartenente al Personale di UNIBA, Strutturato o Non Strutturato che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi generatore di diritti di proprietà intellettuale su prodotti diversi dalle pubblicazioni scientifiche.
 - f. **Know-how**: l'insieme delle conoscenze, codificate e non, derivanti dalle ricerche svolte e che formano oggetto di diritti di proprietà industriale non titolati. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di Know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.
 - g. **Personale UNIBA Strutturato**: i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo

determinato, di ogni inquadramento e livello; i ricercatori di qualsiasi tipologia nonché i professori universitari.

h. **Personale UNIBA Non Strutturato:** tutti coloro che sono addetti *pro tempore* allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con UNIBA un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso UNIBA, i contrattisti di ogni genere, gli specializzandi, il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza (quali visiting professor/researcher/student), nonché gli studenti impegnati in attività laboratoriali collegate ai corsi istituzionali o alla tesi di laurea.

i. **Ricerca Autonoma:** la ricerca che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, è svolta da Personale UNIBA Strutturato e Non Strutturato ed è finanziata esclusivamente con risorse interne di UNIBA.

j. **Ricerca Collaborativa o in Collaborazione:** la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI, svolta nell'ambito di accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da terzi, i quali si avvalgono di attrezzature e strutture appartenenti a UNIBA e/o di finanziamenti o di risorse economiche amministrare dall'Ateneo.

k. **Ricerca Commissionata:** la ricerca ex art. 65, comma 5, CPI quando il finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altresì denominata ricerca per "conto terzi".

l. **Risultati della Ricerca:** le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il know-how che derivino dalla Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata di UNIBA e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

m. **Struttura di Appartenenza dell'inventore:** la struttura interna ad UNIBA a cui l'inventore afferisce, che sia un Dipartimento o altro Ufficio dell'amministrazione.

n. **Ufficio per il Trasferimento Tecnologico o UTT:** è la struttura interna individuata da UNIBA come responsabile della gestione delle attività amministrative di valorizzazione della proprietà intellettuale previste nel presente Regolamento, come previsto dall'art. 65-bis CPI.

Articolo 3. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento trova applicazione per i Risultati della Ricerca e i relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Autonoma, Collaborativa e Commissionata come sopra definite, delle quali sia partecipe il Personale UNIBA Strutturato e Non Strutturato.

2. Sono salve le specifiche pattuizioni di deroga alle disposizioni del presente Regolamento in quanto dallo stesso consentite, limitatamente alle fattispecie di Ricerca collaborativa e di Ricerca Commissionata e relativamente agli aspetti di titolarità dei risultati, secondo le previsioni dei successivi artt. 6 e 9.

Articolo 4. Diritti morali sulle creazioni intellettuali e diritti sulle pubblicazioni

1. I diritti morali sulle creazioni intellettuali degli Inventori di UNIBA, così come i diritti d'autore sulle opere scientifiche e divulgative del personale UNIBA, spettano sempre e inderogabilmente agli Inventori, a prescindere dalla titolarità delle creazioni intellettuali, come disciplinata dai successivi articoli 5, 6 e 9.

2. È fatto obbligo all'Inventore di indicare la propria affiliazione a UNIBA in tutte le pubblicazioni scientifiche di cui sia autore, anche ai fini delle procedure di valutazione della qualità della ricerca.

3. Qualora le opere scientifiche destinate alla pubblicazione contengano la descrizione di risultati della ricerca suscettibili di costituire Diritti di proprietà intellettuale, il Personale UNIBA Strutturato e Non Strutturato dovrà preventivamente darne comunicazione all'UTT di UNIBA, tramite la procedura descritta dal successivo art. 11 per accertare la sussistenza dei presupposti di protezione mediante brevettazione, registrazione o sfruttamento in regime di segreto, ed essere dalla stessa autorizzati alla pubblicazione previa adozione di specifiche cautele (differimento, embargo e similari).

Articolo 5. Titolarità delle creazioni intellettuali nel caso di Ricerca Autonoma

1. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca, quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Autonoma, spetta a UNIBA, ai sensi della normativa vigente, salvo il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore e salve le premialità previste nel successivo art. 26. Se l'invenzione è conseguita da più persone appartenenti a diverse università, o enti pubblici di ricerca o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i diritti derivanti

dalla invenzione appartengono a tutti i soggetti coinvolti in parti uguali, salva diversa pattuizione, e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9.

2. Per le finalità previste dall'art. 65 CPI, è fatto obbligo agli Inventori di comunicare per iscritto e senza ritardo all'UTT, e comunque non oltre il termine di un mese, l'oggetto dell'invenzione, attraverso la compilazione di apposita modulistica indicata nel successivo art. 11, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa, unitamente a una dichiarazione che confermi il conseguimento dei Risultati della Ricerca all'interno di attività di Ricerca Autonoma.

3. In caso di doppia affiliazione del personale UNIBA strutturato ad altri enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri, il regime dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche svolte presso gli stessi sarà regolato da apposite convenzioni con l'Ateneo.

4. Restano altresì escluse dalla titolarità di UNIBA le opere dell'ingegno del personale strutturato realizzate nell'ambito di spin off accademiche ovvero nell'ambito delle attività extra-istituzionali di ricerca, svolte sulla base di specifica autorizzazione rilasciata al personale strutturato in regime di tempo pieno. Tale esclusione non si applica alle opere dell'ingegno realizzate dal personale strutturato in regime di tempo definito.

Articolo 6. Titolarità delle creazioni intellettuali nel caso di Ricerca Collaborativa

1. I Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca in Collaborazione, svolta con una o più parti, anche private, che abbiano finanziato anche soltanto parzialmente dette attività ma al di fuori di un rapporto di committenza, spettano in contitolarità a UNIBA in misura proporzionale al proprio contributo finanziario fornito alla ricerca.

2. In tal caso UNIBA si fa carico dei costi di protezione insieme agli altri contitolari dei Diritti di proprietà intellettuale in misura proporzionale alla quota parte di titolarità, ferme le diverse pattuizioni tra le parti da stipularsi, anche in deroga al presente regolamento, nel rispetto comunque delle Linee Guida emanate dal MIMIT ex art. 1, comma 5, Legge 24 luglio 2023, n. 102 e successive modificazioni.

3. Ai fini della disciplina delle situazioni di contitolarità tra uno o più Inventori, anche di soggetti diversi dal Personale Strutturato o Non Strutturato di UNIBA, gli Inventori di UNIBA e l'UTT procederanno alla stipula di accordi interistituzionali per la gestione della contitolarità, assicurando a UNIBA i necessari poteri gestori là dove UNIBA stessa abbia la quota maggiore rispetto a quella delle altre parti.

4. La contitolarità dei Diritti di proprietà intellettuale in capo a UNIBA per le ricerche finanziate anche solo in parte con risorse proprie non è derogabile. È ammesso l'accordo in base al quale UNIBA conceda, a titolo oneroso o dietro corrispettivo di un equo premio, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di contitolarità o la cessione della propria quota a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità di UNIBA.

5. L'eventuale protezione dei risultati brevettabili della ricerca Collaborativa a livello eurounitario, internazionale o in altri Stati diversi dall'Italia può essere oggetto di accordo tra le parti e di apposita disciplina nell'accordo di finanziamento della ricerca.

6. In caso di integrale finanziamento di attività di ricerca con risorse esterne, si applicano alla disciplina della proprietà intellettuale le regole del successivo art. 9.

Articolo 7. Invenzioni occasionali del personale strutturato

1. I Risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dagli articoli 5, 6 e 9 del presente Regolamento, in quanto condotte al di fuori dell'attività di ricerca dal personale strutturato di UNIBA, fuori dall'orario di servizio e senza utilizzare mezzi e risorse dell'Ateneo, purché rientranti in uno dei campi di attività scientifica di UNIBA, sono soggetti alla disciplina delle invenzioni occasionali dei dipendenti di imprese private ai sensi dell'art. 64, comma 3, CPI.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'Ateneo, così come per ogni altro aspetto rilevante, l'Inventore è tenuto a rivolgersi all'UTT comunicando il conseguimento dell'invenzione, secondo le procedure di cui al successivo art. 11.

Articolo 8. Dovere di riservatezza

1. Il Personale UNIBA Strutturato e Non Strutturato è tenuto alla massima riservatezza nella comunicazione dei Risultati della Ricerca rappresentati da Know-how, ovvero contenuti in rapporti

d'invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.

2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni a UNIBA, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza di UNIBA, è fatto obbligo al Personale UNIBA Strutturato e Non Strutturato di utilizzare gli accordi di confidenzialità predisposti dall'UTT.

Articolo 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata

1. I risultati suscettibili di protezione derivanti dalla Ricerca Commissionata sono di titolarità di UNIBA là dove conseguiti da Personale UNIBA Strutturato o Non Strutturato. Sono salve le norme sulla contitolarità di cui al precedente art. 6, là dove i risultati siano stati conseguiti con il concorso di personale, Know-how o attrezzature del committente.

2. I risultati della Ricerca Commissionata possono essere acquisiti dal committente secondo una delle seguenti modalità, da selezionare all'interno dell'accordo o contratto con il quale viene attribuita la commessa:

a. Mediante cessione a titolo oneroso dei risultati e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità di UNIBA.

b. Mediante licenza esclusiva a titolo oneroso per campo d'uso a favore del committente, con facoltà di sublicenza.

c. Mediante licenza esclusiva o non esclusiva a titolo oneroso a favore del committente anche qualora i Risultati della Ricerca non abbiano diversi campi d'uso.

3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma precedente, la cessione avrà effetto alla data in cui il committente corrisponderà il premio o il corrispettivo convenuto con UNIBA nel contratto con il quale viene attribuita la commessa e, ove sostenute direttamente da UNIBA, di tutte le spese per il conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale fino alla data della cessione. Saranno a carico del committente tutti i costi connessi con la cessione.

4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma precedente, saranno in capo al committente i costi integrali connessi con le formalità di protezione dei Risultati della Ricerca per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale.

5. In ognuno dei casi previsti al comma 2, sempre fatte salve le ragioni di tutela delle informazioni confidenziali del committente, il Personale UNIBA Strutturato e Non Strutturato conserva il diritto di utilizzare le conoscenze che formano oggetto di trasferimento al committente stesso, per finalità di didattica, di ulteriore ricerca e per l'attività di disseminazione scientifica comunque intesa.

6. La disciplina del presente Regolamento integra quello UNIBA sul conto terzi.

7. L'eventuale protezione dei risultati brevettabili della ricerca Commissionata a livello eurounitario, internazionale o in altri Stati diversi dall'Italia può essere oggetto di accordo tra le parti e sarà disciplinato nel contratto con il quale viene attribuita la commessa.

Articolo 10. Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (UTT)

1. L'Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (UTT di UNIBA) è la Struttura interna di UNIBA alla quale gli Inventori dovranno fare riferimento per il compimento di tutte le attività previste dal presente Regolamento nel rispetto della previsione dell'art. 65-bis CPI, introdotto dall'art. 4 della L. 24 luglio 2023, n. 102.

2. L'UTT è a disposizione del Personale UNIBA Strutturato e Non Strutturato anche per l'attività consultiva relativa a tutte le tipologie delle attività di ricerca, quando siano in discussione aspetti relativi alla titolarità, alla generazione, alla valorizzazione e sfruttamento di Risultati della Ricerca di cui sia titolare UNIBA.

3. L'UTT si coordina con i diversi soggetti ed enti preposti dall'Ateneo all'attività di *public engagement* finalizzata alla valorizzazione e commercializzazione dei Diritti di proprietà intellettuale di titolarità o contitolarità di UNIBA, secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 11. Comunicazione dell'invenzione e degli altri diritti di P.I.

1. Il Personale UNIBA Strutturato e Non Strutturato che ritenga di aver conseguito, all'interno della

propria attività di Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata, risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale, è tenuto a darne comunicazione a UNIBA, mediante l'UTT, utilizzando il modello denominato *Disclosure Form* predisposto da quest'ultima e contenente le prime informazioni sul trovato (modulo A allegato al presente regolamento).

2. Superata positivamente la prima fase di valutazione dell'invenzione, c.d. *pre-screening*, come descritto dal successivo art. 12, l'Inventore è tenuto a compilare ed inviare all'UTT la Richiesta di Protezione o Rapporto d'invenzione (modulo B allegato al presente Regolamento).

3. All'Inventore è fatto obbligo di agire con la massima lealtà, trasparenza, correttezza e tempestività nell'esercizio dell'attività di ricerca e nelle conseguenti operazioni di comunicazione, nonché di osservare, nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti per il tempo in cui UNIBA dà seguito all'attività di valutazione e protezione.

4. Tale obbligo di riservatezza è esteso all'UTT, alla Commissione Proprietà Intellettuale e ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche, anche in qualità di consulente esterno a UNIBA, anche nel caso in cui non sia stato stipulato un apposito patto di riservatezza (o *Non Disclosure Agreement – NDA*), al momento dell'avvio della sperimentazione, ed anche nel caso in cui al gruppo di ricerca partecipino soggetti esterni all'Università.

5. Laddove l'Inventore intenda inviare, a comitati editoriali od organizzativi, articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di rapporto di invenzione, egli è tenuto a rispettare l'embargo o misure analoghe richieste dall'UTT, per il tempo strettamente necessario al deposito della domanda di brevetto, al fine di conservare la novità dell'invenzione.

6. La disposizione del presente articolo si applica anche alle fattispecie disciplinate all'art. 9, salve le disposizioni in deroga contenute nel successivo art. 16.

Articolo 12. Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione si articola in due fasi: la prima consiste nella preventiva valutazione fatta dall'UTT, anche con l'ausilio di professionisti esterni, finalizzata a verificare la sussistenza di opere dell'ingegno suscettibili di protezione; la seconda consiste nella valutazione fatta dall'UTT, con l'ausilio anche di professionisti esterni, della sussistenza di tutti i requisiti necessari alla brevettazione e alla stesura della domanda di brevetto, limitatamente alle invenzioni e agli altri beni immateriali che possano costituire Diritti di proprietà industriale titolati.

2. La prima valutazione, o *pre-screening*, viene effettuata sulla base del *Disclosure Form* presentato all'UTT dall'Inventore e deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda. L'UTT, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della *disclosure*, deve avviare le interlocuzioni con i professionisti esterni e verificare la completezza della documentazione, chiedendo eventuali integrazioni all'Inventore.

3. In caso di esito positivo della prima valutazione, l'UTT invita l'Inventore a proseguire nel procedimento, compilando la Richiesta di Protezione o Rapporto d'invenzione, da inviare via PEC allo stesso UTT e all'Ateneo. Dalla data della PEC ha inizio la procedura descritta nel successivo art. 13 che deve concludersi entro 70 giorni, e comunque non oltre il termine di sei mesi, con il deposito della domanda di brevetto.

4. Se oggetto della prima valutazione è un'opera dell'ingegno diversa dalle invenzioni, qualificabile come privativa non titolata, l'UTT ne cura l'iscrizione nell'apposito elenco o banca dati interna, ne trasmette la documentazione alla Commissione Proprietà Intellettuale, per le iniziative di sua competenza e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, provvede alla sua pubblicazione negli appositi registri o elenchi pubblici, ove richiesto dalla legge, e adotta idonee misure di valorizzazione e trasferimento tecnologico.

5. Qualora UNIBA non provveda entro i termini di cui al comma 3 a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto, assumendosi ogni spesa relativa al brevetto e al suo mantenimento in vigore. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora l'Università abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi, nonché negli altri casi previsti dal successivo art. 13.

Articolo 13. Procedimento finalizzato alla protezione di privative titolate e non titolate

1. L'UTT, ricevuta via PEC la Richiesta di Protezione o Rapporto d'invenzione compilato a cura

D.R.T.M.I. – U.O. Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano

Oggetto: Approvazione nuovo "Regolamento sulla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca"

dell'Inventore, dà avvio al procedimento per la valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento del brevetto, qualora i prodotti della ricerca siano invenzioni, o per la registrazione, qualora i prodotti della ricerca siano Diritti di proprietà intellettuale diversi dalle invenzioni.

2. Per tutte le operazioni inerenti alla valutazione l'Università può avvalersi di esperti di comprovata competenza in materia ovvero di consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme vigenti.

3. Ai fini del conseguimento della protezione del Diritto di proprietà intellettuale, l'UTT trasmette al Presidente della Commissione Proprietà Intellettuale (d'ora innanzi Commissione P.I.), entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione del *pre-screening*, il modulo B "Richiesta di protezione", nonché copia dell'avviso al Direttore del Dipartimento dell'avvio della procedura di brevettazione o protezione.

4. Il Presidente provvede a convocare la Commissione P.I. entro i successivi 3 giorni lavorativi, tramite l'UTT, al fine di rendere il proprio parere in merito alla domanda di protezione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Richiesta di protezione. Nel caso di parere, sia positivo sia negativo, la decisione di procedere/non procedere alla protezione dovrà essere assunta dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla formulazione del parere della Commissione P.I.

5. La decisione del Consiglio di amministrazione di non procedere alla protezione in nome dell'Università o di non disporre il trasferimento del diritto a conseguire la privativa ad eventuali soggetti interessati deve essere trasmessa all'Inventore via PEC, il quale può subentrare nel diritto di procedere alla brevettazione direttamente a proprio nome, assumendosi ogni spesa e tassa relative al brevetto e al suo mantenimento in vigore.

6. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione decida di procedere alla protezione, l'UTT dovrà provvedere alla formalizzazione del servizio di deposito, potendo individuare, nel rispetto della normativa e delle procedure per l'acquisizione dei servizi, il consulente che predisporrà e depositerà la domanda in nome e per conto dell'Università. Il procedimento dovrà concludersi entro 70 giorni e comunque, nei casi di particolare complessità, non oltre il termine di sei mesi dalla PEC di trasmissione della Richiesta di protezione inviata dall'Inventore. Il termine di sei mesi è prorogabile per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche già avviate.

7. La prima domanda di protezione dell'invenzione sarà effettuata a livello nazionale e depositata presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

8. Nel caso in cui vi siano le condizioni per lo sfruttamento del Know-how o delle invenzioni in regime di segreto, l'Università adotta tutte le cautele e le procedure necessarie a garantire la massima riservatezza delle informazioni scambiate con i soggetti coinvolti sia all'interno sia all'esterno dell'Ateneo, quali possono essere la stipula di *non disclosure agreement*, la minimizzazione del numero di persone coinvolte e informate, il ricorso agli omissis nella pubblicazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Articolo 14. Obblighi dell'Inventore

1. Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori di UNIBA sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.

2. Qualora UNIBA abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con l'UTT, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

3. È fatto obbligo agli Inventori di UNIBA di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale.

4. Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con l'UTT e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.

Articolo 15. Spese

1. Le spese per la protezione dei Risultati della Ricerca sono sostenute da UNIBA, salvi i casi in cui, all'interno di un rapporto di Ricerca Commissionata o Collaborativa, sia stato convenuto diversamente.

2. Le spese relative alla pratica brevettuale, comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda, delle spese per la copertura brevettuale e delle eventuali estensioni internazionali

sono autorizzate dal Consiglio di amministrazione, gravano sul capitolo del bilancio universitario destinato a tale scopo e vengono rifinanziate anche con i proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto stesso.

3. L'Università garantisce la copertura brevettuale, con le relative spese, fino a un massimo di cinque anni dal primo deposito, decorsi i quali il mantenimento della copertura brevettuale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione P.I., che effettuerà la valutazione sulla base del contenuto dei rapporti di ricerca, privilegiando i brevetti con rapporti di ricerca positivi o quelli ormai prossimi alla concessione, dello stato di valorizzazione, dei risultati economici di sfruttamento conseguiti, sulla presenza di documentati interessi industriali e/o sulla necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali, salva la previsione dell'art. 18 sulla revisione periodica del portafoglio brevettuale.

4. In assenza di tali elementi di valutazione, la Commissione P.I. può proporre al Consiglio di amministrazione la cessazione del pagamento delle spese di mantenimento con conseguente decadenza del brevetto. Di tale decisione è data tempestiva comunicazione all'Inventore, il quale potrà esercitare il "diritto di riscatto del brevetto" e chiedere la cessione dello stesso con il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione – che avverrà sulla base di accordi presi tra le parti – ovvero, potrà indicare un altro soggetto.

Articolo 16. Norme speciali per la Ricerca Commissionata

1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, la procedura di protezione seguirà quanto previsto nel contratto di committenza. A tal fine, l'UTT provvede a informare tempestivamente il committente dei rapporti di ricerca ricevuti e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della decisione. La medesima informativa è inviata al Direttore del Dipartimento di afferenza degli Inventori di UNIBA.

2. Nel caso in cui all'interno del contratto di affidamento della commessa dalla quale sono derivati Risultati della Ricerca sia previsto originariamente l'accollo di tutti i costi di protezione da parte del committente, spetterà a quest'ultimo la decisione in ordine alla scelta dei professionisti incaricati della predisposizione delle domande di protezione e delle relative procedure.

PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Articolo 17. Decisione di estensione

1. La decisione di estensione all'estero dei Diritti di proprietà intellettuale è presa dal Consiglio di amministrazione sulla base della richiesta dell'Inventore e/o dell'UTT, previo parere della Commissione P.I., tenuto conto delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione.

2. La richiesta da parte dell'Inventore di estensione della tutela brevettuale all'estero dovrà essere, inderogabilmente, corredata da una relazione sulle prospettive di valorizzazione e sull'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del brevetto, nonché da un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di dichiarati interessi industriali nei Paesi per i quali si propone l'estensione e/o la necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali.

3. In assenza di tali elementi di valutazione, la richiesta non verrà presa in esame.

Articolo 18. Revisione periodica del portafoglio

1. Salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 2, del presente Regolamento, ogni due anni il Rettore o suo Delegato con il supporto dell'UTT, eventualmente anche a mezzo di consulenti esterni, provvede a una revisione periodica e completa del portafoglio dei Diritti di proprietà intellettuale di UNIBA e a predisporre una relazione da inviare al Consiglio di amministrazione di UNIBA per le conseguenti determinazioni.

2. La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione, nonché i titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione.

3. Nella medesima relazione di cui al comma 1, l'UTT provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione anche in ragione della copertura

geografica, difficoltà di gestione delle situazioni di contitolarità, mancata collaborazione degli Inventori, costi pregressi, costi prevedibili e prospettive commerciali, tenuto conto della vita residua dei titoli rispetto al tempo atteso di ingresso sul mercato dei relativi prodotti, possono essere avviati a dismissione. Le relative decisioni competono al Consiglio di amministrazione.

4. Sono in ogni caso avviati a revisione i Diritti di proprietà intellettuale in portafoglio al raggiungimento del quinto anno di vita. Sono avviati a dismissione, salvo univoche e documentate indicazioni commerciali a supporto della decisione di mantenimento, i Diritti di proprietà intellettuale al raggiungimento del decimo anno di vita.

Articolo 19. Decisione di abbandono

1. Ove il Consiglio di amministrazione di UNIBA decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno informati dall'UTT gli inventori designati entro i 7 giorni lavorativi successivi, al fine di consentire loro il subingresso nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, previo accollo delle spese future di manutenzione.

2. Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

3. Il Consiglio di amministrazione non procede a deliberare l'abbandono dei diritti di proprietà intellettuale a titolarità di UNIBA quando gli Inventori abbiano offerto di coprire integralmente con propri fondi i costi di mantenimento di detti diritti.

Articolo 20. Norme speciali per la Ricerca Commissionata

1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, ogni decisione relativa all'estensione, alla manutenzione e all'abbandono dei Diritti di proprietà intellettuale di cui sia ancora titolare UNIBA è presa dal Consiglio di amministrazione sentito il committente ed in conformità con il contratto di committenza, fino al momento in cui detti Risultati siano stati eventualmente trasferiti, ai sensi del precedente articolo 9, fermo restando l'art. 16, comma 2, in relazione all'accollo delle spese.

2. In nessun caso UNIBA delibererà l'abbandono di Diritti di proprietà intellettuale là dove il committente licenziatario abbia puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni di corresponsione dei costi di manutenzione, salvo che il committente dichiari di essere disposto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, sollevando UNIBA da ogni ulteriore costo, incluso quello per il trasferimento dei titoli.

PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 21. Obblighi di valorizzazione e forme

1. UNIBA provvede alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca mediante l'UTT, ovvero anche mediante professionisti esterni selezionati secondo le procedure amministrative in materia di appalto di servizi, nonché mediante apposite istituzioni ed enti partecipati dall'Ateneo, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità di UNIBA.

2. L'attività di valorizzazione potrà avvenire mediante partecipazione a progetti di sviluppo, conferimenti a capitale, cessioni, licenze, sia a favore di imprese già esistenti che di imprese spin off.

3. Nell'attività di valorizzazione, la determinazione dei corrispettivi per lo sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale terrà conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione della Commissione del 2014 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 e ss.mm.) e delle Linee Guida all'art. 65, comma 5, CPI, contenute nel Decreto Interministeriale 26 settembre 2023 e successive modificazioni.

4. Negli accordi di valorizzazione UNIBA provvede affinché il titolare o il licenziatario che gode dei Diritti di proprietà intellettuale sopporti, in tutto o in parte, i costi connessi con la manutenzione di detti diritti, a far data dalla conclusione dell'accordo di valorizzazione.

Articolo 22. Indisponibilità del Know-how di UNIBA

1. In nessun caso l'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca di UNIBA potrà comportare la compromissione a titolo definitivo del Know-how.

2. Le conoscenze preesistenti ai progetti di ricerca dai quali scaturiscano Diritti di proprietà intellettuale di cui sia titolare UNIBA possono essere oggetto di licenza o di trasferimento, ove ciò risulti necessario perché detti Diritti possano essere legittimamente utilizzati.

Articolo 23. Licenze esclusive e campi d'uso

1. Nei limiti in cui la tecnologia che forma oggetto di Diritti di proprietà intellettuale lo consenta, nell'attività di valorizzazione UNIBA predilige la concessione di licenze esclusive per campo d'uso, riservandosi la facoltà di sfruttamento distinto degli altri campi d'uso, anche nei casi di Diritti di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Commissionata.
2. Nel caso di licenza esclusiva, gli accordi di valorizzazione conterranno tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'effettivo e adeguato sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale da parte del licenziatario.

Articolo 24. Cessioni

1. Ove, in fase di valorizzazione, sia richiesta la cessione dei Diritti di proprietà intellettuale di UNIBA a terzi, il corrispettivo della cessione dovrà essere determinato secondo il prezzo di mercato, come previsto dall'art. 3 della Comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 e ss.mm.).
2. Il comma precedente non si applica alle cessioni dei Risultati della Ricerca Commissionata di cui alla lett. a), comma 2, art. 9 del presente Regolamento, salvo che nel contratto di affidamento della ricerca non siano stati previsti i criteri per la determinazione del corrispettivo di cessione.

Articolo 25. Valorizzazione mediante spin off

1. La valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale e dei Risultati della Ricerca mediante spin off è riconosciuta e promossa da UNIBA, in conformità alle disposizioni del Regolamento spin off.
2. Ai Diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito delle attività di ricerca autonomamente svolte dalle società spin off, partecipate o accreditate da UNIBA, non si applica il presente regolamento, come previsto dall'art. 5, comma 4.

Articolo 26. Ripartizione dei proventi

1. Ove, a seguito delle attività di valorizzazione previste della Parte IV del presente Regolamento, UNIBA consegua proventi economici a qualunque titolo, essi saranno ripartiti secondo la seguente formula:
 - a. Al corrispettivo lordo ottenuto, andranno preventivamente sottratte le spese sostenute, fino al momento di conclusione dell'accordo di valorizzazione, per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale.
 - b. Alla somma ottenuta sulla base della lett. a) andrà sottratto un importo pari al 10% a titolo di contributo per il fondo di premialità del personale tecnico amministrativo preposto alle attività di trasferimento tecnologico di UNIBA.
 - c. La somma ottenuta sulla base della lett. b) verrà corrisposta a titolo di premialità in ragione del 70% all'Inventore (o in caso di più inventori, agli Inventori pro quota, in parti uguali o secondo quanto diversamente pattuito al momento della presentazione della domanda di protezione all'UTT), in ragione del 15% all'Ateneo e in ragione del 15% al Dipartimento dal quale proviene l'Inventore (o ai Dipartimenti pro quota in caso di uno o più Inventori provenienti da diversi Dipartimenti). Il Dipartimento deve prevedere di destinare una quota parte non superiore al 10% della somma ad esso assegnata alla premialità del proprio p.t.a. L'Inventore potrà, in ogni caso, rinunciare ad una parte dei proventi di propria spettanza e devolvere al proprio Dipartimento i proventi percipiendi, al fine di contribuire alle specifiche esigenze finanziarie del proprio gruppo di ricerca, nei limiti della dichiarazione espressa di rinuncia. In tal caso, l'accordo di valorizzazione stipulato da UNIBA dovrà prevedere un'apposita clausola di cessione della premialità dell'Inventore in favore del Dipartimento, e ad esso si applicheranno le norme sul contratto in favore di terzo.
2. Qualora uno studente di UNIBA risulti Inventore, i proventi a suo favore, in quanto maturati da attività di valorizzazione, saranno corrisposti nei limiti del biennio successivo al compimento del percorso di studi.
3. La corresponsione dei proventi della valorizzazione a Personale UNIBA Non Strutturato non fa presumere l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con UNIBA, né vincoli di subordinazione o parasubordinazione diversi da quelli già eventualmente in essere al momento della comunicazione di cui al precedente articolo 11.

4. Nei casi di invenzioni di software o di banche dati, di Know-how non suscettibili di brevettazione, in quelli di altre invenzioni coperte da diritti titolati o non titolati disciplinati dalla legge o nei casi in cui l'Ateneo decida di sfruttare l'invenzione in regime di segreto, i proventi derivanti dallo sfruttamento, salve le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), saranno ripartiti secondo le stesse percentuali previste dal precedente comma 1, lettera c). In presenza di più co-autori o inventori, la quota del 70% è ripartita in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata e sottoscritta al momento della presentazione della domanda di protezione all'UTT. Qualora gli autori o inventori appartengano a diverse strutture, la quota del 15% è distribuita tra le strutture coinvolte, proporzionalmente alle quote spettanti ai singoli inventori. Resta salva la facoltà di rinuncia della premialità spettante all'inventore, ai sensi della previsione del precedente comma 1, lett. c).

5. Il corrispettivo della cessione o concessione in licenza di diritti di P.I. di UNIBA derivanti da Ricerca Commissionata, così come l'equo premio pattuito per il risultato inventivo, sono ripartiti secondo le previsioni del Regolamento sul conto terzi.

6. Il corrispettivo della cessione o concessione in licenza di diritti di P.I. di UNIBA derivanti da Ricerca Collaborativa cofinanziata è ripartito nella misura stabilita tra le parti nell'accordo/convenzione di ricerca.

Articolo 27. Violazioni e sanzioni

1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, ed in particolare in caso di omissione della comunicazione all'Ateneo del conseguimento di Risultati della Ricerca brevettabili o comunque suscettibili di un diritto esclusivo di proprietà intellettuale, ovvero per la brevettazione a proprio nome di un'invenzione, l'Inventore è soggetto alle responsabilità civili, penali e disciplinari ai sensi di legge.

2. Nel caso in cui l'Inventore proceda autonomamente alla protezione dei risultati in violazione dell'obbligo di comunicazione e dei diritti spettanti all'Ateneo, quest'ultimo potrà esercitare il diritto alla rivendica a proprio nome del brevetto ai sensi dell'art. 118 CPI o alla rivendicazione della diversa privativa intellettuale, oltre alle ulteriori azioni civili e penali a tutela dei propri diritti pretermessi.

PARTE V. NORME ORGANIZZATIVE E FINALI

Articolo 28. Organi competenti

1. Sono organi competenti in materia il Rettore e il Consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito da norme di legge, dallo statuto di Ateneo e da disposizioni regolamentari.

2. In caso di particolare urgenza in tema di atti riguardanti invenzioni e brevetti, il Rettore ha facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti, fatta salva la successiva ratifica degli stessi da parte degli organi competenti.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine agli accordi di valorizzazione ed in merito a brevettazioni o estensioni internazionali, valutando, tra l'altro, la convenienza economica e la prospettiva di valorizzazione, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione P.I.

Articolo 29. Commissione Proprietà Intellettuale

1. È istituita un'apposita Commissione Proprietà Intellettuale composta da esperti nominati dal Rettore e scelti tra funzionari qualificati e docenti di comprovata qualificazione in materia brevettuale sui profili scientifico, giuridico ed economico.

2. La Commissione è composta dal Presidente (docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro) e da cinque esperti come membri stabili.

3. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e, alla scadenza del mandato, possono essere riconfermati nell'incarico.

4. I componenti della Commissione P.I., compresi gli eventuali esperti-valutatori, hanno l'obbligo di segreto in ordine a notizie e documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico.

Articolo 30. Compiti e funzionamento della Commissione Proprietà Intellettuale

1. La Commissione P.I. esercita le seguenti funzioni:

a) valuta le proposte di brevetto per invenzione mediante parere;

- b) esprime il proprio parere sulle domande di registrazione o di protezione dei diritti di proprietà intellettuale diversi dai brevetti per invenzione;
 - c) esprime il proprio parere sui brevetti depositati ogni qualvolta siano necessarie decisioni in merito agli stessi;
 - d) fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare negli accordi di ricerca;
 - e) esprime il proprio parere in ordine alle strategie di sfruttamento delle invenzioni;
 - f) esprime il proprio parere in ordine ad atti negoziali (quali acquisti, cessioni, licenze) in materia di invenzioni dell'Università;
 - g) fornisce pareri: i) obbligatori, sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti, presentate dal personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università; sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti; ii) facoltativi, su criteri, linee guida e procedure in materia di brevetti;
 - h) si pronuncia ogni qualvolta sia richiesto dal Rettore o dal Consiglio di amministrazione;
 - i) al fine di emettere un parere, può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.
2. La Commissione P.I. è convocata, almeno 6 giorni prima della riunione, dal Presidente, quando ne venga segnalata l'esigenza da parte dei suoi componenti, del competente UTT o del Consiglio di amministrazione. La Commissione può essere convocata il giorno prima della riunione, dal Presidente, quando ricorrano motivi di necessità e di urgenza.
3. La Commissione può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno, con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
4. La Commissione, che può riunirsi anche in via telematica o mediante altri analoghi mezzi, è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti; per la validità delle delibere è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'UTT.
6. I componenti della Commissione P.I. hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alle decisioni in cui siano portatori di interessi, per conto proprio o di terzi, potenzialmente in conflitto con quelli di UNIBA.

Art. 31. Disposizioni transitorie e finali

- 1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale di UNIBA saranno soggette alle disposizioni qui previste.
- 2. La prima revisione del portafoglio di proprietà intellettuale di UNIBA, ai sensi del precedente articolo 18, dovrà essere svolta entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti in materia, le disposizioni dello Statuto di UNIBA e di eventuali ulteriori regolamenti interni, in quanto applicabili.
- 4. Le norme dei regolamenti di Ateneo, in particolare spin off e conto terzi, che risultino incompatibili con la disciplina del presente regolamento sono disapplicate dal giorno dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 32. Emanazione ed entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
- 2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il previgente Regolamento brevetti a far data dalla sua entrata in vigore.